



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI BOLOGNA



LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'AGENZIA IN EMILIA ROMAGNA: INIZIATIVE E PROGETTI

DI SANDRA AMOVILLI
COORDINATORE AREA DI STAFF DIREZIONE REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA

EDITORIALE

Normalmente quando si parla di comunicazione esterna o di pubbliche relazioni si pensa ad opera-

zioni di immagine legate alla pubblicità di un marchio o di un prodotto e, calandosi in mondo dell'Agenzia delle Entrate, si è portati a ritenere che in questo campo le cosiddette pubbliche relazioni si traducono necessariamente in un'attività "autoreferenziale", visto che la sua "mission" è ben altra cosa.

In realtà, la comunicazione esterna intesa come comunicazione istituzionale rafforza l'ente in tutti i suoi aspetti: saper fornire un'informazione esatta sulle proprie attività ai diversi pubblici di riferimento (cittadino, professionista, altri Enti che operano sul territorio) risponde non solo ad un obbligo di legge, ma anche ad un obbligo etico. Per questo il legislatore con la legge n. 150/2000 ha voluto avviare, all'interno della Pubblica Amministrazione, un processo di riforma della comunicazione volto alla sua valorizzazione.

Il 2005, per quanto riguarda l'Agenzia in Emilia Romagna, è stato, sotto questo profilo, un anno denso di iniziative; in parti-

colare, se da un lato si è ulteriormente consolidato il rapporto con gli operatori del settore attraverso l'organizzazione di molti convegni e incontri rivolti ai professionisti e ai Caf, dall'altro la Direzione Regionale e gli Uffici della Regione hanno partecipato a diverse manifestazioni locali rilevanti (come le rassegne fieristiche Docet a Bologna ed Euro P.A. a Rimini) durante le quali sono stati attivati veri e propri front office temporanei per fornire assistenza al cittadino. Anche i primi mesi del 2006 hanno visto la partecipazione a diversi eventi fieristici tra i quali si ricordano la Fiera di Forlì, la Multifiera di Modena e l'edizione 2006 di Euro P.A.. Un'iniziativa originale è stata poi proposta dall'Ufficio di Ferrara che ha stipulato un protocollo di intesa con la Casa Circondariale di Ferrara per fornire assistenza fiscale ai detenuti, alle loro famiglie e ai dipendenti dell'Istituto.

Sul fronte dei prodotti editoriali assume particolare rilievo la stesura di una guida dedicata alle agevolazioni per le persone

SOMMARIO

Editoriale di Sandra Amovilli La comunicazione istituzionale dell'Agenzia in Emilia Romagna: iniziative e progetti	pag. 1
D'Attualità di Nicola Cavaluzzo e Anna Di Marzio Bilancio 2005 e OIC	pag. 2
di Paolo Maggiore Problemi operativi dopo il collegato ambientale	pag. 6
di Alessandro Servadei La riforma del codice di procedura civile e le deleghe ai professionisti: cambierà qualcosa?	pag. 12
L'Opinione di Francesca Buscaroli Processo tributario e spese per cessata materia del contendere: 1998-2006, meglio tardi che mai	pag. 5
Dalla Direzione Regionale di Salvatore Cortese L'accertamento basato sugli studi di settore e la fase del contraddittorio: aspetti generali	pag. 4
Le risposte della Direzione Regionale ai quesiti	pag. 7
Dal Coder di Cinzia Borghi Fine pena mai	pag. 10
Dalle Commissioni di Alberto Battistini Istituita la Commissione di Studio Contenzioso e Accertamento Tributario	pag. 11
La Recensione di Alberto Ferraboschi Orientamenti per la gestione del patrimonio familiare. Storia, etica ed economia	pag. 15

affette da disabilità, che è il frutto di una costruttiva sinergia con la Regione Emilia Romagna Assessorato per le politiche sociali. La guida è disponibile presso tutti gli Uffici oltre che scaricabile dal sito Internet regionale (emiliaromagna.agenziaentrate.it).

L'Agenzia si muove poi anche su altri terreni, attraverso un percorso di educazione fiscale rivolto agli studenti di ogni ordine e grado, a partire dai più piccoli, per arrivare alle famiglie. In Regione sono stati organizzati nel 2005 e 2006 più di 150 incontri con la preparazione e stampa di un quaderno didattico e l'organizzazione di visite presso gli Uffici. Il 2006 vede, inoltre, la nascita di una collana editoriale "laboratori interattivi di educazione fiscale" con il primo opuscolo interamente

curato dalla Direzione Regionale e rivolto alle scuole elementari.

Generazioni a confronto fiabe, giochi, Internet per conoscere il mondo delle tasse

Il testo è stato diffuso on-line sul sito regionale, per consentirne la massima divulgazione.

Perché Generazioni a confronto? Perché negli incontri vengono coinvolti gli adulti (le famiglie) attraverso i bambini e la scuola. Il progetto prevede sostanzialmente tre momenti in cui le fiabe, un gioco di ruolo e l'avvicinamento all'informatica costituiscono gli ingredienti fondamentali.

L'educazione alla legalità, i concetti di diritto, dovere, legge, partecipazione alla spesa pubblica sono i valori che guidano

queste iniziative.

E infine anche la partecipazione dell'Agenzia alla Maratona Telethon, che ha visto nel dicembre 2005 più di 300 volontari impegnati negli Uffici dell'Emilia Romagna in un momento di grande solidarietà, testimonia la volontà di muoversi anche nel sociale.

Per concludere, alcune brevi riflessioni: orientare la comunicazione per creare o diffondere dei valori è sempre e solo "autoreferenziale"? Svolgere un'azione preventiva nei confronti dei fenomeni di evasione già nella scuola non è forse un servizio per la collettività?

La comunicazione istituzionale così intesa può diventare, a parere di chi scrive, una leva strategica per il raggiungimento della "mission" dell'Agenzia delle Entrate.

BILANCIO 2005 E OIC

DI NICOLA CAVALLUZZO E ANNA DI MARZIO - DOTTORI COMMERCIALISTI

D'ATTUALITÀ

Con il bilancio relativo all'esercizio 2005, per la seconda volta, i professionisti si sono trovati ad applicare le norme introdotte dalla riforma del diritto societario. Per far questo, hanno anche seguito le linee guida dei principi contabili nazionali emanati a cura della Commissione dei Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri così come aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

L'OIC, dopo aver predisposto il principio contabile OIC 1 sulle novità della riforma, ha emanato i principi contabili OIC 2 e OIC 3, rispettivamente dedicati ai patrimoni destinati ad uno specifico affare e alle informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa al bilancio d'esercizio ed ha aggiornato i principi contabili nazionali. In realtà non si è trattato di un mero lavoro di maquillage, in quanto l'OIC non si è limitato ad eliminare i non più necessari riferimenti alla materia tributaria (ciò consegue alla eliminazione delle interferenze fiscali) e ad introdurre il parallelismo con i principi contabili internazionali; bensì sono state anche apportate talune novità da tenere in considerazione già in sede di predisposizione del bilancio 2005.

Vediamo, per sintetici punti, quali sono state le principali modifiche apportate dall'OIC ai principi contabili.

OIC 11. Bilancio d'esercizio – Finalità e postulati. Il bilancio d'esercizio deve

essere predisposto in maniera da essere di concreta utilità per il maggior numero di destinatari, siano essi creditori, azionisti, investitori o altro. È necessario determinare e comprendere gli aspetti sostanziali, e non solo formali, dei diversi eventi gestionali e fare dell'identificazione della sostanza economica dei diversi accadimenti aziendali un momento fondamentale per il procedimento di formazione del bilancio.

OIC 12. Composizione e schemi del bilancio di esercizio di imprese mercantili, industriali e di servizi. In nota integrativa deve essere data opportuna informativa circa:

- gli strumenti finanziari emessi dalla società e i finanziamenti eventualmente ottenuti dai soci;
- gli effetti dell'applicazione del metodo finanziario per la contabilizzazione delle operazioni di leasing finanziario;
- la ripartizione per area geografica dei crediti e dei debiti;
- le movimentazioni intervenute nelle voci di patrimonio netto e la loro disponibilità e distribuibilità;
- le eventuali operazioni di compravendita con obbligo di retrocessione;
- l'attività di direzione e coordinamento.

In particolare, per quanto riguarda i contratti di leasing finanziario, l'OIC ribadisce che, ad eccezione delle società che adottano (per obbligo o facoltà) i principi contabili internazionali, a livello contabile deve ancora essere utilizzato il metodo

patrimoniale limitando alla nota integrativa l'evidenziazione degli effetti derivanti dall'adozione del metodo finanziario sia sul risultato di periodo sia sul patrimonio netto. Si ritiene che, in presenza di una pluralità di contratti, in nota integrativa sia possibile indicare gli effetti cumulati degli stessi senza che si renda necessaria un'analisi del singolo rapporto.

Nella relazione sulla gestione, gli amministratori sono tenuti ad indicare i rapporti intercorsi sia con chi esercita l'attività di direzione e coordinamento sia con le altre società che vi sono soggette, nonché l'effetto che tale attività ha sull'esercizio dell'impresa sociale e sui suoi risultati. L'OIC 12 raccomanda, a tale proposito, di indicare la natura dei rapporti instaurati, con separata indicazione di quelli di natura finanziaria, la tipologia delle operazioni più rilevanti e il valore di tali rapporti. Si deve esplicitare se le operazioni sono state effettuate alle medesime condizioni che si sarebbero applicate fra parti indipendenti. Nel caso in cui ciò non fosse avvenuto, gli amministratori devono indicare nella propria relazione gli effetti prodotti da tali operazioni e le motivazioni sottostanti. Il tutto può essere ben rappresentato in appositi prospetti riportati nel documento in esame.

Doc. Int. 1. Classificazione nel conto economico dei costi e dei ricavi. Nella voce B8 del conto economico, continuano a dover essere indicati i corrispettivi per il godimento di beni di terzi materiali ed

immateriali. Come già detto, in caso di leasing finanziario, gli effetti che si sarebbero prodotti con l'applicazione del metodo finanziario devono essere evidenziati in nota integrativa.

Nel rispetto del principio della prevalenza della sostanza sulla forma, nella voce B9 del conto economico devono essere iscritti anche i costi sostenuti per il lavoro interinale.

Gli accantonamenti ai fondi per rischi di natura finanziaria devono essere classificati nelle voci C17 o C17-bis del conto economico, e non nella voce B13.

OIC 14. Disponibilità liquide. In questo documento l'OIC introduce una rilevante novità. È infatti precisato che in nota integrativa si debba dare notizia dell'eventuale utilizzo di sistemi di cash pooling e, se rilevante, di ogni altro tipo di rapporto che coinvolga imprese del medesimo gruppo o sottoposte alla medesima attività di direzione e coordinamento.

OIC 15. I crediti. Quando l'incasso degli interessi di mora - che, salvo diversa previsione contrattuale, decorrono trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura, delle merci o delle prestazioni di servizi ovvero dalla data di accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali - è dubbio, va effettuato uno stanziamento nel fondo svalutazione crediti in relazione alla loro possibilità di recupero. Conseguentemente viene riconfermato che la prassi di non procedere alla loro contabilizzazione in considerazione dell'eventuale storno indiretto tramite apposizione di un apposito fondo, non è consentita.

In nota integrativa devono essere fornite le informazioni sui crediti verso la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento e verso le altre società che vi sono soggette.

I principi contabili dispongono che alcune informazioni - quali, ad esempio, i rapporti con le imprese del medesimo gruppo o sottoposte alla medesima attività di direzione e coordinamento - vengano esposte nella nota integrativa perché direttamente attinenti al bilancio, mentre la normativa civilistica (art. 2428 C.C.) prevede che esse vengano indicate nella relazione sulla gestione. Dal momento che quest'ultima non è parte integrante del bilancio, l'OIC 15 raccomanda, con riferimento a tali informazioni, un chiaro ed esplicito rinvio a detta relazione nella nota integrativa.

OIC 19. I fondi per rischi ed oneri. Il trattamento di fine rapporto. I debiti. Alle operazioni "fuori bilancio" relative a

contratti derivati su titoli, valute, tassi d'interesse ed indici di borsa (ad esempio, futures, options, forward rate agreements ed interest rate swaps) si devono applicare i medesimi criteri di valutazione stabiliti per le corrispondenti attività e passività "in bilancio". Le perdite nette eventualmente maturate in relazione a tali operazioni devono essere stanziare in appositi fondi di cui alla voce B3 del passivo di stato patrimoniale.

In nota integrativa si devono fornire le informazioni circa i finanziamenti effettuati dai soci o dai soggetti che esercitano l'attività di direzione o coordinamento, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori. Si deve altresì dare notizia del trattamento contabile adottato per rappresentare eventuali operazioni di compravendita con clausola di retrocessione (ad esempio, per i pronti contro termine o per le operazioni di prestito titoli).

OIC 22. I conti d'ordine. Come in precedenza messo in evidenza, in nota integrativa deve essere data adeguata informativa circa gli effetti dell'applicazione del metodo finanziario; conseguentemente non è più richiesta l'indicazione (tra gli impegni iscritti nei conti d'ordine) dell'importo dei canoni ancora da pagare e del prezzo di riscatto del bene (laddove sia certo l'esercizio del diritto).

OIC 24. Immobilizzazioni immateriali. In caso di svalutazione delle immobilizzazioni immateriali, bisogna indicare in nota integrativa quali sono state le considerazioni effettuate al fine della determinazione della riduzione di valore, con specifico riferimento al concorso della immobilizzazione in questione alla produzione di risultati economici, alla sua prevedibile durata utile e, ove applicabile e rilevante, al suo valore di mercato. Si devono inoltre precisare le differenze rispetto ad eventuali svalutazioni precedentemente effettuate e gli effetti della svalutazione effettuata sul risultato economico dell'esercizio prima e dopo le imposte.

OIC 25. Il trattamento contabile delle imposte sul reddito. Per poter rendere esplicita e chiara l'operazione di disinquinamento e consentire al lettore del bilancio di comprenderne appieno gli effetti, i prospetti di bilancio e la nota integrativa devono essere redatti in modo da porre in evidenza l'eliminazione delle diverse interferenze fiscali ed i relativi effetti. Nel caso in cui il disinquinamento interessi in modo rilevante le voci di

bilancio, bisogna fornire in nota integrativa appositi prospetti di stato patrimoniale e conto economico che evidenzino le voci soggette a rettifica e i relativi effetti fiscali.

OIC 26. Operazioni e partite in moneta estera. I ricavi, i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere iscritti nella voce C17-bis del conto economico senza alcuna distinzione in relazione al tipo di operazione che le ha generate. Nessuna particolare evidenziazione deve invece essere data ai fini della classificazione tra le attività o le passività di stato patrimoniale.

In nota integrativa, bisogna dare notizia di eventuali effetti significativi delle variazioni nei cambi valutari verificatesi dopo la chiusura dell'esercizio. Con riferimento all'eventuale riserva patrimoniale costituita con l'utile netto che emerge dalla valutazione delle poste in valuta ai cambi di fine esercizio, bisogna dare le medesime informazioni richieste per le altre voci di patrimonio netto.

OIC 28. Il patrimonio netto. In nota integrativa devono essere date informazioni circa:

- l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione delle singole voci di patrimonio netto;
- il numero, le caratteristiche e i diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono gli strumenti finanziari emessi dalla società;
- il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato;
- la destinazione dei proventi derivanti da uno specifico affare cui sia destinata parte del patrimonio di cui al terzo comma dell'art. 2447-decies C.C..

Nel caso di responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, l'indicazione dell'impegno deve risultare in calce allo stato patrimoniale.

OIC 29. Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinari, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio. L'unica novità consiste nella accettazione della posizione assunta sull'argomento sia dalla Banca d'Italia sia dalla Consob e relativa alla necessità di imputare tra i componenti straordinari del conto economico gli effetti derivanti da cambiamenti dei criteri, con ciò allontanandosi da quanto previsto dai principi contabili internazionali che ne richiedono invece la rilevazione nel patrimonio netto.

L'ACCERTAMENTO BASATO SUGLI STUDI DI SETTORE E LA FASE DEL CONTRADDITTORIO: ASPETTI GENERALI

DI SALVATORE CORTESE
CAPO UFFICIO GOVERNO DELL'ACCERTAMENTO E STUDI DI SETTORE

DALLA DIREZIONE REGIONALE

Con la legge 30 dicembre 2004 n. 311 sono state introdotte significative novità in merito all'applicazione degli studi di settore, in particolare riguardo alla possibilità di un loro diretto utilizzo nella fase di accertamento nei confronti delle imprese in contabilità ordinaria (per natura e per opzione).

Per le imprese in contabilità ordinaria per natura, infatti, la precedente normativa prevedeva che le stesse potessero essere oggetto di accertamento solo quando la contabilità fosse stata dichiarata inattendibile in base ai criteri previsti dal D.P.R. 16 settembre 1996 n. 570¹.

Per le imprese in contabilità ordinaria per opzione, oltre alla possibilità di essere accertate nei casi di contabilità inattendibile ex D.P.R. n. 570/1996, l'accertamento era possibile anche quando lo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli determinati sulla base degli studi di settore avesse interessato due periodi d'imposta su tre consecutivi.

La legge n. 311/2004, modificando l'art. 10 della legge 8 maggio 1998 n. 146, ha previsto anche per le imprese in contabilità ordinaria per natura la possibilità di essere oggetto di accertamento in caso di scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli determinati sulla base degli studi di settore per due periodi d'imposta su tre consecutivi.

Inoltre, è stata prevista la possibilità di rettificare il singolo periodo d'imposta delle imprese in contabilità ordinaria (per natura e per opzione) quando si evidenzia una situazione di incoerenza rispetto a particolari indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale, indici da approvare con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia, sentita la Commissione degli esperti.

Con Provvedimento del 18 gennaio 2006 sono stati definiti gli indicatori che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2004, possono essere utilizzati per tali rettifiche.

Essi sono:

1) rapporto tra il valore dei beni mobili strumentali (al netto di quelli acquisiti in base a contratti di locazione non finanziaria) e gli ammortamenti dei beni mobili strumentali: l'incoerenza si verifica quando l'indicatore risulti inferiore a 1 (in pratica, quando l'importo degli ammortamenti è superiore al valore dei beni);

2) differenza tra le esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e servizi non di durata ultrannuale e le relative rimanenze finali dell'esercizio precedente: l'incoerenza si

verifica quando la differenza risulti non inferiore all'1% del minore di essi;

3) differenza tra le esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale e le relative rimanenze finali dell'esercizio precedente: l'incoerenza si verifica quando la differenza risulti non inferiore all'1% del minore di essi;

4) disponibilità liquide negative (cassa): l'incoerenza si verifica quando il valore delle disponibilità liquide risulti di segno negativo e, in valore assoluto, non inferiore a 100 euro.

All'interno del software Ge.Ri.Co. 2006 è stata, a tal fine, predisposta un'apposita sezione che consente di verificare il rispetto dei valori innanzi indicati (c.d. supercoerenza).

La legge n. 311/2004 ha, inoltre, disposto che gli accertamenti basati sugli studi di settore sono effettuati senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice relativamente alle medesime o alle altre categorie di reddito nonché in riferimento alle ulteriori operazioni rilevanti ai fini IVA (in pratica si è inquadrata tale tipologia di accertamento tra gli accertamenti parziali), e che prima della notifica dell'avviso di accertamento deve essere esperita la procedura prevista dall'art. 5 del D. Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 (accertamento con adesione ad iniziativa dell'Ufficio).

Le novità introdotte possono essere così schematizzate:

Periodi d'imposta a decorrere da quello in corso al 31 dicembre 2004 :

Imprese in contabilità semplificata	Accertamento possibile anche se lo scostamento è relativo ad un solo periodo d'imposta
Imprese in contabilità ordinaria per opzione	In caso di scostamento per 2 periodi d'imposta su tre consecutivi o se la contabilità è dichiarata inattendibile ai sensi del D.P.R. n. 570/1996
Lavoratori autonomi (studi sperimentali) ²	In caso di scostamento per 2 periodi d'imposta su tre consecutivi o se la contabilità è dichiarata inattendibile ai sensi del D.P.R. n. 570/1996
Imprese in contabilità ordinaria per natura	Solo se la contabilità è dichiarata inattendibile ai sensi del D.P.R. n. 570/1996

Periodi d'imposta fino a quello in corso al 31 dicembre 2003

Imprese in contabilità semplificata	Accertamento possibile anche se lo scostamento è relativo ad un solo periodo d'imposta
Imprese in contabilità ordinaria per opzione, per natura e lavoratori autonomi ³	In caso di scostamento per 2 periodi d'imposta su tre consecutivi o se la contabilità è dichiarata inattendibile ai sensi del D.P.R. n. 570/1996
Imprese in contabilità ordinaria per opzione e per natura	Se emergono significative situazioni di incoerenza rispetto ad indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale individuati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia, sentita la Commissione degli esperti

¹ Cfr. Circolare del 21 giugno 2005 n. 32, § 5.2.1.

² Gli studi di settore relativi alle attività di lavoro autonomo sono sperimentali e, pertanto, i relativi risultati non possono essere direttamente utilizzati per procedere ad accertamento, ma solo per effettuare la selezione dei soggetti da sottoporre a controllo secondo le ordinarie metodologie.

³ Riguardo ai redditi di lavoro autonomo, ferma la natura sperimentale per gli studi non oggetto di revisione, è stato previsto, con Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 marzo 2005 e del 5 aprile 2006 che gli studi revisionati siano "monitorati" per gli anni 2004 e 2005, applicandosi ad essi le stesse disposizioni degli studi sperimentali. Analoghe disposizioni sono state approvate anche per alcune attività d'impresa.

⁴ Per questi ultimi restano in vigore le disposizioni relative alla fase di sperimentazione o di monitoraggio dei relativi studi (cfr. precedenti note 2 e 3).

⁵ In caso di definizione, ai sensi degli art. 2 e 15 del D. Lgs. n. 218/1997, dell'accertamento basato sugli studi di settore non è precluso l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice relativamente alle medesime categorie di reddito indipendentemente dalla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi.

PROCESSO TRIBUTARIO E SPESE PER CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE: 1998 – 2006, MEGLIO TARDI CHE MAI

DI FRANCESCA BUSCAROLI – DOTTORE COMMERCIALISTA

L'OPINIONE

“Il Fisco può menare colpi in franchigia perché, se si ritira dal duello giudiziario che ha provocato, non deve le spese”.

Così iniziava, nel lontano maggio 1998, l'articolo dell'avvocato Stefano Graziosi che, con puntuale acutezza, commentava criticamente sulla nostra rivista¹ la sentenza della Corte Costituzionale n. 57/98, con la quale la Corte aveva dichiarato conforme alla Costituzione l'art. 46, comma 3 del Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Come noto, la citata norma prevedeva che, in caso di cessazione della materia del contendere, le spese del giudizio rimanesse a carico della parte che le aveva anticipate. Conseguentemente, anche nel caso di lite palesemente temeraria da parte del

Fisco, il contribuente doveva sopportare i costi professionali necessari per la predisposizione di un'adeguata difesa, senza trascurare, come sottolineato dall'avv. Graziosi, una serie di ulteriori danni di tipo psicologico dovuti allo stress da causa.

Dopo ben otto anni, la Consulta ha operato un improvviso ed opportuno revirement sulla disciplina delle spese per cessata materia del contendere. La Corte, con la sentenza 12 luglio 2005, n. 274, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 nella parte in cui prevede la compensazione *ope legis*, per contrasto con il principio di ragionevolezza, riconducibile all'art. 3 della Costituzione.

Conseguentemente, in caso di cessazione della materia del contendere per cause diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge (es. condono), la Commissione Tributaria deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell'art. 15, comma 1, del citato decreto legislativo.

Nel dare, quindi, merito all'articolo dell'avv. Graziosi, si può concludere affermando che il revirement della Consulta avrà vero significato se le Commissioni non decideranno sempre e comunque di compensare le spese, senza una reale valutazione sui “giusti motivi” alla base della compensazione.

¹ Il Torresino n. 3/1998, pagina 14

continua dalla pagina precedente

studi di settore una delle casistiche principali, tenuto conto della tipologia di rettifica che investe, nella globalità, l'ammontare dei ricavi dichiarati.

La fase del contraddittorio deve avere ad oggetto, in primo luogo, la correttezza dei dati presi a base per l'applicazione dello studio di settore, in particolare appare necessario procedere ad un corretto inquadramento relativamente a:

- codice attività utilizzato,
- presenza di ulteriori attività rispetto a quella principale, non indicate nel modello degli studi di settore allegato alla dichiarazione dei redditi,
- corretto inquadramento nel cluster relativo all'attività effettivamente svolta,
- localizzazione all'interno del territorio comunale⁶.

L'analisi di tali elementi assume fondamentale importanza per verificare il corretto inquadramento dell'impresa e, di conseguenza, l'affidabilità dello studio a quantificare i ricavi dell'esercizio.

Nella fase del contraddittorio possono trovare, altresì, riscontro anche situazioni personali del contribuente che possono aver avuto una ripercussione sull'attività lavorativa e, di conseguenza, sull'ammontare dei ricavi del-

l'esercizio.

Tali circostanze, tuttavia, vanno esaminate alla luce dei dati complessivamente presi a base dallo studio, in quanto l'incidenza che le stesse possono aver avuto sono da verificare caso per caso.

Ad esempio, anche un periodo di malattia del titolare dell'impresa può non assumere rilevanza ove si evidenzia che l'impresa è andata avanti con il lavoro dei dipendenti e tale circostanza trovi conferma anche nei dati contabili relativi all'attività (costo del venduto, percentuale di ricarico applicata, ecc.).

Pertanto, nella fase del contraddittorio dovranno essere attentamente valorizzate le variabili che lo studio prende a base per l'elaborazione dei ricavi e verificare se le stesse possano ritenersi influenzate da fattori che non sono stati presi in considerazione dallo studio di settore.

Una volta rilevata la presenza di circostanze che possano aver influito sui ricavi dell'esercizio è necessario verificarne l'incidenza, analizzando in quale misura tali fattori hanno influito sulla produzione dei ricavi.

La determinazione di una percentuale di incidenza è necessariamente legata al singo-

lo caso, non potendo ritenersi corretta una applicazione generalizzata di riduzioni per determinate categorie di contribuenti.

La quantificazione dei ricavi dell'esercizio, effettuata sulla base dell'art. 39, 1° comma, lett. d) del D.P.R. n. 600/1973⁷, fa assumere, infatti, al risultato dello studio i requisiti di gravità, precisione e concordanza tali da supportare la presunzione in fase di accertamento; appare, pertanto, non conforme al dettato normativo superare il risultato dello studio riconoscendo abbattimenti forfetari motivati esclusivamente con generiche formule di rito, quali i rischi di un eventuale contenzioso o riferiti a generali criteri di economicità dell'azione amministrativa o alla più celere acquisizione dei tributi⁸.

Il superamento della presunzione di maggior ricavo deve, invece, fondarsi su elementi concreti, che evidenzino situazioni o modalità di gestione dell'impresa tali da far ritenere che il risultato dello studio possa essere, nel singolo caso, non affidabile, pur ammettendosi che la giustificazione dello scostamento possa basarsi anche su ragionamenti di tipo presuntivo, che trovino fondamento in fatti certi che conducono a valutazioni convincenti sotto il profilo probatorio.

⁶ Riguardo alla localizzazione è da tener presente che gli studi tengono conto della territorialità a livello comunale; è rimandata, invece, alla fase del contraddittorio l'eventuale incidenza che può avere la localizzazione, all'interno del comune, in un quartiere periferico o centrale. Tale analisi va effettuata caso per caso, tenendo conto che non sempre la localizzazione in un quartiere periferico è sintomatica di un minor ammontare di ricavi (es.: ristorante che, localizzato in periferia, disponga di un adeguato parcheggio a differenza di quelli localizzati in zona centrale chiusa al traffico o priva di parcheggi).

⁷ Norma richiamata dall'art. 62 *sexies* del D.L. n. 331/1993, convertito in L. n. 427/1993.

⁸ V. Circ. del 28 giugno 2001 n. 65, § 4.1.

PROBLEMI OPERATIVI DOPO IL COLLEGATO AMBIENTALE

DI PAOLO MAGGIORE

RESPONSABILE TRIBUTARIO FEDERUTILITY FEDERAMBIENTE CONFSERVIZI E.R.

D'ATTUALITÀ

Il 31 maggio 2006 si è tenuto presso la Confservizi Emilia Romagna un interessante convegno sugli aspetti giuridici e costituzionali del D. Lgs. n. 152/2006, in cui il Prof. Caia ha sollevato fondati dubbi di incostituzionalità del decreto di che trattasi. Questo "insieme di disposizioni normative", pur essendo stato pubblicato sulla G.U., è ben lungi dall'essere effettivamente in vigore. Nonostante ciò, alcune abrogazioni espresse, contenute nel decreto, da un lato alimentano speranze negli utenti dei servizi ambientali e, dall'altro, pongono delicati problemi operativi nelle Aziende del settore.

Mi riferisco, in particolare all'addizionale provinciale sulla tariffa del servizio di igiene ambientale, istituita dall'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, e mantenuta in essere dall'ultimo comma dell'art. 49 del D. Lgs. n. 22/1997.

Ora l'art. 264 primo comma lettera "n" del D. Lgs. n. 152/2006, con decorrenza dall'entrata in vigore della "parte quarta" del decreto stesso, ha espressamente abrogato l'articolo istitutivo. Il primo problema che si pone è, quindi, valutare se, alla data odierna, l'addizionale sia ancora applicabile o meno.

La risposta non può che essere positiva in quanto, pur essendo stati pubblicati (G.U. n. 107 del 10 maggio 2006) una serie di decreti attuativi, mancano ancora alcuni regolamenti applicativi, per cui, non si può considerare operativa l'abrogazione di che trattasi. Per altro, dal momento che la stessa legge Ronchi, sarà abrogata effettivamente solo quando verranno pubblicati i regolamenti attuativi della nuova legge in sostituzione di quelli della "vecchia", è evidente che il richiamo contenuto nell'art. 49 ultimo comma all'addizionale provinciale, ne determinerà, comunque, l'ultrattività. L'eventuale dubbio può derivare dal contenuto della lettera "i" dell'art. 264, in cui si dispone espressamente, a differenza della lettera "n", che l'abrogazione del Ronchi sarà effettiva solo in presenza dei nuovi regolamenti, al fine di

favorire una continuità nel tempo della normativa, senza che, a livello operativo, si creino dei vuoti applicativi. Non è chiaro perché il legislatore abbia sentito il bisogno di questa ulteriore specifica, che potrebbe sembrare ridondante dato che il primo capoverso dell'articolo rinvia l'applicazione delle abrogazioni all'entrata in vigore dell'intera "parte quarta". Molto probabilmente siamo di fronte all'ennesima imperfezione del D. Lgs. n. 152/2006, anche se si è voluto chiarire che l'abrogazione del Ronchi deve avvenire solo quando saranno stati posti in essere tutti gli strumenti operativi necessari (decreti attuativi e regolamenti), mentre per le altre abrogazioni, tra cui quella del citato art. 19, sarà sufficiente un'entrata in vigore della "parte quarta", più di "cornice". Senza contare che le Province, organismi dotati di contabilità pubblica, devono avere il tempo di togliere dai propri bilanci di previsione, i capitoli di entrata relativi alla soppressa addizionale, e potrebbero non fare in tempo per la prossima fase di "assestamento".

In materia esiste un ulteriore dubbio concernente l'applicabilità o meno dell'IVA sull'addizionale. Prima di esprimere un parere è necessaria una breve esegesi delle norme esistenti. L'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992 stabilisce che **soggetti passivi** per il pagamento del tributo di che trattasi **sono gli stessi soggetti tenuti al pagamento della tassa rifiuti** (o della TIA dove questa si è sostituita alla tassa)¹.

L'articolo 49 del decreto Ronchi, apparentemente sembra non modificare quanto sopra, chiarendo **anche che il tributo ambientale continua ad applicarsi anche dopo il passaggio alla TIA**².

Il che significa che è rimasta l'addizionale provinciale con **natura tributaria**, che **soggetto passivo per il pagamento è il soggetto tenuto al pagamento della tariffa**, ma che l'addizionale deve essere commisurata alle nuove metodologie di calcolo della tariffa, non più solo alle superfici produttive dei rifiuti, pena una sua congrua riduzione.

Premesso che sull'argomento non esistono chiarimenti ministeriali e che in due distinti convegni i funzionari del Ministero delle Finanze partecipanti si sono espressi in maniera difforme (uno per l'applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 633/1972, l'altro per la non applicazione dell'IVA trattandosi di un tributo) si ritiene opportuno proporre il seguente ragionamento:

- è vero che l'art. 13 su ricordato, nell'individuare la base imponibile ai fini IVA, la dice composta anche dagli oneri accollati al cessionario o committente, ma tale accollo deve avere una base contrattualistica e commerciale non già legislativa.
- **in questo settore l'Azienda che incassa il tributo non è, come per le accise sul gas metano, debitore dello stesso. Il tributo grava sul cittadino e l'Azienda è semplicemente incaricata della riscossione e del trasferimento.**

Si ritiene, quindi, che le somme per addizionale provinciale (aventi natura tributaria) addebitate all'utente unitamente alla tariffa, non siano imponibili ai fini IVA (l'esenzione di cui all'art. 10 dovrebbe riguardare unicamente le spese di riscossione dei tributi).

Del pari il successivo passaggio alla Provincia avente diritto, delle somme **incassate** (vedasi per analogia la circolare n. 263/1996 per l'abolizione del non riscosso come riscosso) non è imponibile ai fini IVA ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 633/1972 e non può dar luogo all'emissione di documenti validi ai fini di tale imposta.

Quanto sopra è da ritenersi interpretazione corretta fino a che rimarrà l'addizionale con l'attuale natura tributaria.

Se verrà abolito il tributo per sostituirlo con un'integrazione della tariffa, allora, e solo allora, si potrà parlare di eventuale applicazione dell'IVA, e si spera che le Aziende possano recuperare i costi dell'incasso che, attualmente sono a loro carico.

¹ Salvo le successive disposizioni di raccordo con la disciplina concernente, anche ai fini di tutela ambientale, le tariffe in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, a fronte dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse provinciale, riguardanti l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti, il rilevamento, la disciplina ed il controllo degli scarichi e delle emissioni e la tutela, difesa e valorizzazione del suolo, è istituito, a decorrere dal 1° gennaio 1993, un tributo annuale a favore delle province.

Il tributo è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della predetta tassa.

Con delibera della giunta provinciale, da adottare entro il mese di ottobre (ora 31 dicembre, n.d.r.) di ciascun anno per l'anno successivo, il tributo è determinato in misura non inferiore all'1 per cento né superiore al 5 per cento delle tariffe per unità di superficie stabilite ai fini della tassa di cui al comma 2; qualora la deliberazione non sia adottata entro la predetta data la misura del tributo si applica anche per l'anno successivo.

In prima applicazione il termine per l'adozione della delibera prevista dal comma 3 è fissato al 15 gennaio 1993 ed il relativo provvedimento, dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è trasmesso in copia entro cinque giorni ai comuni. Se la delibera non è adottata nel predetto termine il tributo si applica nella misura minima.

Il tributo è liquidato e iscritto a ruolo dai comuni contestualmente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenimento e le sanzioni. I ruoli principali per il 1993 della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani deliberati nei termini di cui agli artt. 286 e 290 del T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, sono integrati con apposita delibera comunale di iscrizione a ruolo del tributo provinciale per il 1993, da adottare entro il 31 gennaio del medesimo anno, e posti in riscossione a decorrere dalla rate di aprile. Al comune spetta una commissione, posta a carico della provincia impositrice, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi.

Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'ambiente, sono stabilite le modalità per l'interscambio tra comuni e province di dati e notizie ai fini dell'applicazione del tributo.

L'ammontare del tributo, riscosso in uno alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato dal concessionario direttamente alla tesoreria della provincia nei termini e secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

² È fatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

LE RISPOSTE DELLA DIREZIONE REGIONALE AI QUESITI

Si riportano alcune delle risposte, fornite ad operatori professionali, a quesiti formulati in occasione della presentazione del modello UNICO 2006 – Dichiarazione dei redditi per l'anno 2005

DALLA DIREZIONE REGIONALE

Interessi passivi per mutuo contratto per la ristrutturazione dell'immobile adibito ad abitazione principale.

Domanda: In data 22 aprile 1999 un contribuente ha contratto un mutuo ipotecario di lire 100.000.000 per la ristrutturazione edilizia dell'abitazione principale già di proprietà. La ristrutturazione è stata regolarmente concessa dal Comune di Modena per l'ampliamento dell'abitazione principale con inizio lavori 04/03/1999 ed ultimazione in data 06/12/2000. Dal contratto di finanziamento risulta erroneamente indicato che la somma mutuata è destinata all'acquisto della proprietà dell'immobile e non alla ristrutturazione. L'istituto di credito mutuante, su richiesta e dietro presentazione dei giustificativi di spesa ha rilasciato al contribuente in data 03/10/2005, dichiarazione attestante l'impiego della somma mutuata di lire 100.000.000 per la ristrutturazione dell'abitazione principale. Con tale dichiarazione il contribuente intende continuare a detrarre fiscalmente gli interessi passivi, nei limiti previsti dalla normativa fiscale, per l'intervento di ristrutturazione edilizia.

Il contribuente ravvisa il dubbio sulla detrazione degli interessi passivi sulla base della non corretta indicazione nel contratto di mutuo ipotecario della destinazione della somma mutuata, per quanto la banca erogante il finanziamento abbia attestato l'impiego della stessa.

Per una rigida interpretazione derivante dall'articolo 3 del citato D.M. 311/1999, ove è esplicitamente previsto che dal mutuo risulti "... che è stato stipulato per la costruzione (ovvero per la ristrutturazione) dell'immobile da destinare ad abitazione principale ..." e che tale destinazione coincida con l'effettivo impiego della somma al contribuente risulterebbe incerta la detrazione degli interessi passivi.

Risposta: La disciplina relativa alla detraibilità degli interessi passivi è contenuta nell'art. 15 del D.P.R. n. 917/1986 che prevede due fattispecie distinte. La prima, descritta al comma 1, lettera b), attiene alla detraibilità degli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca, contratti per il solo acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale propria o di un familiare entro un anno dall'acquisto stesso, per un importo non superiore a euro 3.615,20 e ciò anche nel caso in cui l'immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione comprovati dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente.

Tale ultima circostanza, senza modificare la finalità del mutuo, comporta una sola differenza: il termine a decorrere dal quale si può usufruire della detrazione è prorogato al momento in cui l'immobile potrà essere adibito ad abitazione principale (non oltre due anni dall'acquisto).

La seconda fattispecie, descritta al comma 1 ter del medesimo articolo prevede, invece, la detraibilità degli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca, contratti (ed effettivamente destinati) per la costruzione (o ristrutturazione) dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un ammontare complessivo non superiore a euro 2.582,28

Le condizioni e le modalità alle quali è subordinata tale particolare fattispecie di detrazione sono contenute nel decreto ministeriale n. 311 del 30 luglio 1999. In particolare, l'art. 3 di tale provvedimento stabilisce che per usufruire della detrazione è necessario che dal contratto di mutuo ipotecario risulti che lo stesso è stato stipulato per la costruzione (o ristrutturazione) dell'immobile da destinare ad abitazione principale.

Con riferimento ai mutui stipulati per

l'acquisto, in assenza di uno specifico analogo regolamento, l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 15 del 20 aprile 2005 ha precisato che la motivazione può risultare, oltre che dallo stesso contratto di mutuo, anche dal rogito di acquisto o da altra documentazione rilasciata dalla Banca su apposita richiesta dell'interessato.

Da quanto sopra esposto emerge che le due diverse finalità di mutuo ipotecario, l'uno per l'acquisto, l'altro per la costruzione (o ristrutturazione) dell'immobile, pur potendo evidentemente confluire nello stesso contratto (cosiddetti mutui misti), devono essere indicate distintamente così come distintamente deve risultare quale sia l'importo riferibile all'acquisto. Ciò per due ordini di esigenze: la prima attiene alla misura dell'agevolazione consentita per gli interessi passivi derivanti da mutui stipulati per l'acquisto i quali, nel limite previsto dalla norma (euro 3.615,20) non possono eccedere il valore di acquisto dello stesso immobile (cfr. circolare n. 15 del 20 aprile 2005, punto 4.1); la seconda attiene alla misura dell'agevolazione consentita per gli interessi passivi relativi all'importo del mutuo destinato alla costruzione i quali, nel diverso limite di euro 2.582,28, non possono eccedere i costi effettivamente sostenuti (cfr. circolare n. 17 del 3 maggio 2005, paragrafo 1).

La disposizione contenuta nel D.M. n. 311/1999, regolamentare e non legislativa, sebbene sia esplicita nel prescrivere l'indicazione della motivazione del mutuo non sembra esigerla a pena di decadenza, ma semplicemente pare finalizzata a rendere più rapido ed agevole il controllo della documentazione da parte dell'ufficio accertatore: al contrario, l'attribuire un valore sostanziale ed assolutamente cogente a tale disposizione comporterebbe una violazione del principio di gerarchia delle fonti del diritto, in quanto l'articolo 15 comma 1 – ter del TUIR prevede, ai fini

della detraibilità degli interessi passivi, esclusivamente un vincolo di scopo del mutuo.

Nel caso prospettato, l'erronea motivazione contenuta nel contratto di mutuo (difforme all'effettivo scopo di ristrutturare l'immobile di proprietà del contribuente da destinare o già destinato ad abitazione principale) viene rettificata nella sostanza dagli atti compiuti dal contribuente successivamente alla stipula:

rilascio delle necessarie abilitazioni comunali ai fini della ristrutturazione dell'immobile,

esecuzione dei lavori debitamente fatturati,

rilascio da parte della banca mutuante dell'attestazione che lo scopo del finanziamento era diverso da quello dichiarato in atto.

Di conseguenza, questa Direzione Regionale concorda con quanto proposto dalla professionista, nel ritenere che tali circostanze documentabili possono rendere applicabile al caso in esame il principio della "prevalenza della sostanza sulla forma".

Sarà comunque necessario che "la sostanza" del contratto di mutuo, integrato dall'attestazione rettificativa della banca mutuante, trovi ulteriore conferma nella prova negativa della mancata realizzazione dello scopo erroneamente dichiarato nell'atto.

Si deve poter quindi riscontrare che la proprietà dell'immobile del terzo (indicato nel contratto di mutuo) sul quale è stata costituita la garanzia ipotecaria non è mai stata acquistata dai contribuenti mutuatari e che gli stessi non hanno mai fruito, a fronte del medesimo contratto, della detrazione degli interessi passivi nella misura prevista per l'acquisto dell'abitazione principale.

Resta inteso, comunque, che eventuali iscrizioni a ruolo per gli anni precedenti notificati al contribuente a seguito di controllo formale ai sensi dell'articolo 36 ter del D.P.R. n. 600/1973, resisi definitivi per qualsiasi causa, in data antecedente al rilascio della certificazione della banca mutuante non potranno essere annullate in autotutela.

Risposta fornita l'11 luglio 2006

Modalità di detrazione degli interessi passivi.

Domanda: Un contribuente ventenne a dicembre 2004 ha acquistato la sua

prima casa e a giugno 2005 vi ha preso la residenza. L'acquisto è avvenuto mediante l'erogazione di un mutuo, che all'ultimo minuto l'Istituto di Credito che lo ha erogato ha preteso di cointestarlo anche ai due genitori, non avendo il giovane sufficienti capacità reddituali. Il mutuo oltremodo era anche un po' più alto del valore dell'immobile, poiché la differenza era servita per l'arredo completo dell'immobile.

Risposta: L'articolo 15, comma 1, lettera b), del TUIR subordina il diritto alla detrazione degli interessi passivi e dei relativi oneri accessori all'acquisto dell'abitazione principale. Ciò significa che la persona fisica o le persone fisiche contraenti il mutuo e titolari del diritto di proprietà devono coincidere.

Di conseguenza i genitori che non sono divenuti proprietari dell'immobile non avranno diritto alla detrazione per la quota di interessi passivi a loro attribuiti, mentre il figlio cointestario del mutuo e proprietario avrà diritto alla detrazione proporzionalmente alla propria quota di interessi passivi.

Quindi, ai fini del calcolo del rapporto indicato nella formula richiamata nel quesito, la voce "interessi pagati" dovrà corrispondere agli interessi pagati dal solo contribuente che ha acquistato la proprietà dell'immobile e non alla quota complessiva di interessi pagati sull'intera somma mutuata.

Risposta fornita l'11 luglio 2006

Deducibilità dei contributi versati ad un consorzio di bonifica.

Domanda: Un mio cliente versa ogni anno alla Bonifica Reno Palata ingenti somme a titolo di contributi consortili obbligatori, codice 0630 della cartella esattoriale, in quanto possiede terreni agricoli nei comuni di Sala Bolognese e di Calderara di Reno soggetti a tali contribuzione. Da più parti mi sono giunte notizie di rettifiche eseguite da uffici dell'Agenzia delle entrate di Bologna in merito alla presunta indeducibilità di tali oneri.

Poiché la Corte di cassazione Sez.1 con sentenza n. 1772 del 6/3/96 ha ribadito la deducibilità di tali contributi precisando altresì che gli stessi sono deducibili dal reddito complessivo a condizione che non siano stati già computati in diminuzione nella determinazione del

relativo reddito dei terreni, il quesito è come sia possibile verificare ed individuare la parte di tali contributi di cui si sia eventualmente già tenuto conto nella determinazione degli estimi catastali.

Risposta: In linea generale, come già evidenziato dal professionista, la deducibilità dei contributi è subordinata alla condizione che gli stessi non siano già stati dedotti dai redditi dei terreni che concorrono a formare il reddito complessivo. Il reddito dei terreni è determinato dall'Agenzia del Territorio mediante operazioni di misura e stima. Momento centrale delle operazioni di stima è la formazione delle tariffe d'estimo. Conseguentemente si suggerisce alla professionista di richiedere a tale amministrazione, presso l'Ufficio territoriale competente, se nella formazione delle tariffe d'estimo relative ai terreni suindicati si è tenuto conto anche dei contributi corrisposti dal proprietario al Consorzio di Bonifica o, se siano state oggetto di aggiornamento.

Risposta fornita l'11 luglio 2006

Deduzione forfetaria del 15% sui canoni di locazione.

Domanda: L'art. 7 del D.L.n.203/2005, convertito nella legge n. 248/2005 ha stabilito che, in caso di locazione per gli immobili non relativi all'impresa, posseduti dagli enti non commerciali, il canone risultante dal contratto è ridotto, fino ad un massimo del 15% del canone medesimo, dell'importo delle spese documentate sostenute per effetto di manutenzione ordinaria.

Si chiede se le Parrocchie titolari solo di codice fiscale e non di partita Iva, essendo prive di attività di impresa per disposizione legislativa, possono beneficiare della riduzione del 15% come avviene nel modello unico per le persone fisiche, indipendentemente dalle spese di manutenzione sostenute.

Si precisa che per le Parrocchie il quadro RB del Modello Unico Enti non Commerciali e le istruzioni non prevedono deroghe alla normativa generale.

Risposta: Le istruzioni al modello Unico-2006-Enti non commerciali ed equiparati, recependo le modifiche apportate al TUIR dall'art. 7 del D.L. 203/2005, specificano che solo i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera c)

del comma 1 dell'art. 73, del TUIR, che compilano tale modello, devono indicare l'85% del canone di locazione (cfr. Istruzioni al modello Unico-2006-Enti non commerciali ed equiparati, pag. 27).

Conseguentemente la parrocchia, quale ente non commerciale previsto dalla lettera c), comma 1, dell'art. 73 del TUIR dovrà indicare al quadro RB, colonna 5, l'intero canone percepito.

Risposta fornita il 6 luglio 2006

Diritto alla detrazione per spese di recupero del patrimonio edilizio

Domanda: Una unità immobiliare su cui sono stati eseguiti opere di ristrutturazione, è di proprietà per 2/3 del padre, per 1/6 del figlio A e 1/6 del figlio B. Ognuno dei comproprietari ha inviato la propria comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara e ognuno di essi ha sostenuto spese per interventi agevolati per importi superiori a Euro 48.000,00.

Attualmente pertanto si ha la seguente situazione:

Padre proprietario per 2/3 detrazione 36% su € 48.000,00 in dieci anni;
figlio A proprietario per 1/6 detrazione 36% su € 48.000,00 in dieci anni;
figlio B proprietario per 1/6 detrazione 36% su € 48.000,00 in dieci anni.

Qualora il padre e il figlio A decidano di donare al figlio B le proprie quote di proprietà (non è detto che i due donanti stipulino l'atto di donazione nello stesso momento), di modo che il figlio B divenga unico proprietario al 100% dell'immobile oggetto di intervento agevolato, il diritto alla detrazione delle quote residue viene trasferito al donatario figlio B o rimane in capo ai donanti?

Risposta: L'interpretazione dell'articolo 1, comma 7, della L. n. 449/1997 fornita dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso nella circolare n. 24/2004 (par. 1.8), che conferma il precedente orientamento contenuto nella circolare n. 95/2000 (par. 2.1.13), a proposito della vendita di quote dell'unità immobiliare è applicabile anche alla donazione di quote. Ciò era stato precisato, fin dall'introduzione dell'agevolazione tributaria degli interventi edilizi, nella circolare n. 57/1998, al paragrafo 4, in cui si afferma che “benché il legislatore

abbia utilizzato il termine vendita a disposizione” può “trovare applicazione in tutte le ipotesi in cui si ha una cessione dell'immobile e quindi anche nelle cessioni a titolo gratuito”.

Risposta fornita il 18 luglio 2006

Determinazione del costo del terreno fiscalmente riconosciuto come agricolo, ereditato, divenuto poi edificabile e ceduto nel 2005.

Domanda: Nell'anno 2001 un contribuente e i suoi due fratelli ereditano in parti uguali un compendio immobiliare composto da fabbricati e un terreno agricolo. Supponiamo, per semplificare, che i valori siano

- Primo fabbricato 100
- Secondo fabbricato 100
- Terreno agricolo 10

Totale asse ereditario immobiliare 210

Le imposte di successione, ipotecarie e catastali vengono pagate in parti uguali dagli eredi sul valore di 210.

Nel 2004 si attua una divisione ereditaria. Poiché nel frattempo il terreno agricolo è divenuto edificabile la divisione è così determinata:

- Al primo fratello il primo fabbricato
- Al secondo fratello il secondo fabbricato
- Al terzo fratello il terreno edificabile

La divisione avviene (senza conguagli in denaro) al valore complessivo (poniamo) di 450, attribuendo ad ogni condividente un valore di 150.

Nel 2005 il terzo fratello cede il terreno edificabile (supponiamo a 200) e deve determinare la plusvalenza.

Le spese di successione e di divisione ammontano, nel complesso, a 90.

Per calcolare la plusvalenza occorre individuare il costo fiscalmente riconosciuto di partenza e la quota di oneri imputabili di pertinenza.

Risposta. L'articolo 68, comma 1, del TUIR, nella versione in vigore nel periodo d'imposta 2005, prevedeva che “Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo d'imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.”

L'ultimo periodo del comma 2 del medesimo articolo specifica che: “Per i

terreni acquistati per effetto di successione o donazione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, aumentato di ogni altro costo successivo inerente, nonché dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili e di successione.”

Inoltre la Corte Costituzionale, con sentenza n. 328 del 9 luglio 2002, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di questa disposizione nella parte in cui non prevede che, per i terreni acquistati per effetto di successione o donazione, il valore dichiarato nelle relative denunce ed atti registrati, od in seguito definito e liquidato, assunto quale prezzo d'acquisto ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile, sia rivalutata in base alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

Dalla normativa di riferimento appena richiamata si evince che nel caso prospettato i valori da assumere ai fini del calcolo della plusvalenza saranno:

- a. per il terreno, agricolo al tempo dell'apertura della successione, quello indicato nella relativa denuncia (nell'esempio uguale a 10);
- b. per le spese relative alla successione l'importo da calcolarsi in proporzione al valore del terreno agricolo dichiarato;
- c. per le spese relative alla divisione l'importo da calcolarsi in proporzione al valore dell'area edificabile dichiarato nell'atto di divisione (nell'esempio uguale a 150).

La somma dei valori sopraelencati ($a+b+c$), rivalutata secondo i dati ISTAT, costituirà il valore iniziale fiscalmente riconosciuto che sottratto al corrispettivo di cessione dell'area darà luogo alla plusvalenza tassabile ai fini IRPEF.

Si fa presente, infine, che per i quesiti che non vertono sulla mera compilazione del modello UNICO ma che si riferiscono all'interpretazione di norme, lo strumento giuridico da utilizzare per ottenere adeguata risposta è quello dell'interpello del contribuente previsto dall'articolo 11, comma 5, della L. 212/2000 e disciplinato dal D.M. 209/2001.

Risposta fornita il 18 luglio 2006.

Avevamo appena appreso dalla stampa che il Consiglio Nazionale intendeva intraprendere alcune “iniziative forti”, fra cui un intervento duro per il recupero di diverse migliaia di posizioni nei Collegi Sindacali di società che si sottraggono all’obbligo legale dell’istituzione e mantenimento del collegio stesso. Avevamo approvato lo scambio di missive fra il Presidente di Confindustria e i vertici dei commercialisti che difendevano il Collegio Sindacale dalle critiche degli industriali che lo ritenevano le troppo costoso. Avevamo condiviso il contenuto della relazione del Consiglio Nazionale avanti alla Commissione parlamentare attività produttive sui casi Cirio e Parmalat, che metteva in evidenza il ruolo fondamentale del Collegio Sindacale a favore di tutti gli stakeholders. Ma quando all’inizio di giugno il Collegio dei Revisori dei Conti del Consiglio Nazionale ha comunicato ai Presidenti degli Ordini locali di aver trasmesso alla Corte dei Conti ed al Ministero della Giustizia il rendiconto del 2005 esprimendo “le più ampie riserve”, abbiamo pensato di essere vittime dalla trasmissione “Scherzi a parte”. Come può mai essere accaduto che i Revisori dei Conti dell’organismo di governo della categoria che si propone come nume tutelare della “disclosure” dell’informazione societaria, lamentino “la difficoltà ad accedere alla documentazione richiesta, il rifiuto esplicito di consentire la partecipazione dei Revisori alle riunioni del Consiglio Nazionale aventi ad oggetto materie economiche e conseguente riflesso sui bilanci”? Il Collegio sottolinea, altresì, “osservazioni e rilievi,

riguardanti soprattutto i rapporti con la Fondazione Aristeia e la società partecipata Roma 2002 srl”. E ci lascia senza parole il parere pro veritate richiesto dal Consiglio Nazionale stesso al Prof. Aristide Police, il quale afferma che il Collegio dei Revisori “è cessato dalla carica al 31 dicembre 2005”. Quindi ci par di capire che il Consiglio Nazionale e i Consigli Locali sono stati prorogati dalla legge fino alla fine del 2007, a differenza del Collegio dei Revisori, di cui improvvisamente ci si avvede – dopo due anni dall’entrata in vigore della legge - che non beneficia del regime di prorogatio, ma che anzi è scaduto proprio a fine 2005. Ben sappiamo che il bilancio del Consiglio Nazionale non deve essere approvato dall’Assemblea dei Presidenti degli Ordini locali, ma abbiamo la competenza professionale sufficiente per comprendere come i raggruppamenti di voci del consuntivo e le relazioni che lo compongono e lo accompagnano non consentano di analizzare compiutamente le diverse componenti di costo. A nostro modesto parere il bilancio di un ente pubblico non economico – quale è il Consiglio Nazionale - non può sfuggire alle norme della legge Bassanini sulla trasparenza degli atti della pubblica amministrazione, e di conseguenza i 60.000 dottori commercialisti italiani finanziatori dell’ente Consiglio Nazionale hanno il diritto di conoscere dettagliatamente come vengono impiegati i denari con cui mantengono l’ente che governa la categoria. Al di là degli obblighi imposti dalle leggi, riteniamo che la massima trasparenza debba rappresentare un obbligo morale e professionale da parte di chi è eletto ad amministrare beni altrui. Facendo proprio

l’antico slogan della guerra di indipendenza americana – “no taxation without representation” - il coordinamento gli ordini della Sicilia ha diffuso un comunicato in cui afferma che “vista anche la preoccupata relazione al bilancio redatta dal Collegio dei Revisori, si vedrà costretto ad assumere radicali iniziative, non ultima quella di non versare al Consiglio Nazionale la quota del contributo annuale di sua pertinenza, ritenendo l’attuale Consiglio non più rappresentativo della categoria”. Sono troppi anni ormai che le libere professioni sono governate sempre dagli stessi soggetti. E i guasti causati da un sistema autoreferenziale e chiuso che mantiene all’infinito ai vertici sempre la stessa classe dirigente sono drammaticamente evidenti. Con il pretesto di traghettare la categoria verso l’albo unico con i ragionieri, sono stati consolidati sulle loro poltrone - ex lege - per un arco temporale oggettivamente troppo lungo, sempre gli stessi soggetti. Nell’ultimo quinquennio si è ripetuto per tre volte lo stesso copione gattopardesco: si cambia Presidente, Vice e Segretario; si comunica alla stampa che i commercialisti hanno “nuovi vertici”, anche se ripescati sempre fra gli stessi undici Consiglieri Nazionali. Ormai è come se il sigillo “Fine pena: mai” stampigliato sul fascicolo giudiziario dei condannati all’ergastolo marchiasse l’Albo dei dottori commercialisti. Chiediamo soltanto che ci venga accordata la “Grazia” e che si vada al più presto verso nuove elezioni che rinnovino totalmente la classe dirigente, e che finalmente sull’Albo unico sia apposto il timbro: “Fine pena: 31 dicembre 2007”.

ISTITUITA LA COMMISSIONE DI STUDIO CONTENZIOSO E ACCERTAMENTO TRIBUTARIO

DI ALBERTO BATTISTINI – DOTTORE COMMERCIALISTA

DALLE COMMISSIONI

Nell'ambito delle attività dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna si è recentemente costituita e attivata una nuova commissione di studio, dedicata alle problematiche inerenti il Contenzioso e l'Accertamento Tributario. Consigliere delegato è il dr. Giovanni Battista Graziosi; della Commissione fanno parte i colleghi Antonello Montanari – Presidente, Alberto Battistini – Segretario, Marcello Tarabusi, Alberto Ferrari, Stefano Germinario, Maria Letizia Mazzanti, Francesco Montanari, Giuseppe Oliveri, Patrizia Passerini, Alberto Tartarini.

La Commissione mira a completare l'attività delle Commissioni Consultive attive presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna, ponendo al centro del proprio campo di lavoro e di intervento le tematiche dell'accertamento tributario, nelle sue varie forme, e della successiva fase pre contenziosa o contenziosa propriamente detta.

Allo scopo l'attività della Commissione intende articolarsi, con taglio fortemente operativo e applicativo, nelle aree di massima di seguito indicate:

A) area di studio

B) area di operatività

C) area dei rapporti istituzionali

Sulle premesse qui esposte, si individuano quindi i seguenti temi di intervento e studio.

a) Procedimento di accertamento del tributo, tanto in sede amministrativa che contenziosa:

- il procedimento generale di accertamento;
- specifici strumenti ed istituti procedurali (es.: studi di settore, verifiche bancarie, accertamenti in collaborazione con enti locali, etc.);
- gli istituti deflativi del contenzioso (autotutela, accertamento con

adesione, conciliazione giudiziale etc.);

- il processo tributario vero e proprio avanti alle Commissioni Tributarie.

B) Rapporti con controparti istituzionali:

- Presidenze delle Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale;
- Segreterie delle medesime Commissioni;
- Organismi rappresentativi dei Magistrati tributari;
- Eventuali organi, commissioni e/o gruppi di studio in seno al C.N.D.C. e/o alla Fondazione Aristeia;
- Reparti del contenzioso degli Uffici locali e della D.R.E.E.R. dell'Agenzia delle Entrate;
- Reparti del contenzioso degli enti locali;
- Garante del Contribuente;
- Altri Ordini e Collegi professionali.

C) Iniziative di ordine scientifico:

- organizzazione di un massimario delle Commissioni bolognesi, eventualmente in collaborazione con le rispettive Segreterie e/o con singoli Giudici incaricati;
 - organizzazione di eventuali corsi di formazione specifici per Collegi (tanto sugli aspetti processuali, quanto sugli orientamenti generali delle Commissioni), anche ai fini della Formazione Professionale;
 - eventuale collaborazione con iniziative formative di altri (es. collaborazione con le Università, formazione interna dell'Agenzia Entrate, etc.);
 - pubblicazione periodica delle sentenze e del materiale più significativo o di più generale interesse, anche in rapporto alle linee prevalenti delle locali Commissioni su temi di carattere generale.
- D) Iniziative di ausilio e coordinamento dell'attività di Collegi:
- studio e proposizione di iniziative pilota di rilevante interesse generale;

- coordinamento con le Segreterie delle Commissioni e/o con i Reparti del contenzioso dell'Agenzia (es.: gestione del passaggio al deposito telematico degli atti; standardizzazione e semplificazione delle procedure e dei requisiti; sportelli o procedure ad hoc per ricorsi "di massa"; regole generali di formazione dei fascicoli di parte; eventuali procedure di scambio di documenti nella fase processuale e/o preprocessuale);
 - gestione di problematiche di interesse generale nei rapporti con gli Uffici e/o con le Segreterie delle Commissioni (es. difformità applicative tra vari Uffici e/o Sezioni);
 - prima applicazione di nuove disposizioni;
 - segnalazione anomalie e risoluzione dei problemi pratici "negoziata" con gli altri interlocutori istituzionali; etc.).
- E) Rapporti con Agenzia delle Entrate:
- definizione di procedure e parametri per la gestione della fase post-accertamento;
 - gestione condivisa di problematiche ricorrenti (accertamenti bancari, studi di settore, accertamenti induttivi, redditometro, etc.).

* * *

Come si vede la materia è ampia e complessa e coinvolge aspetti importanti della pratica professionale quotidiana.

L'attività della nuova Commissione può essere di utilità condivisa fra tutti i colleghi: per la miglior riuscita dell'iniziativa è altamente auspicabile il contatto con i colleghi i quali sono espressamente invitati a trasmettere atti di accertamento e sentenze di particolare rilievo e interesse, anche ai fini della formazione di un massimario dedicato alla giurisprudenza delle Commissioni Tributarie Emiliane.

LA RIFORMA DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E LE DELEGHE AI PROFESSIONISTI: CAMBIERÀ QUALCOSA?

DI ALESSANDRO SERVADEI – DOTTORE COMMERCIALISTA

D'ATTUALITÀ

Premessa ovvero la riforma della riforma della riforma.

La riforma del codice di procedura civile, in vigore dall'1 marzo 2006, è stata attuata attraverso un susseguirsi di provvedimenti normativi, l'uno correttivo o integrativo del precedente, in particolare:

- Decreto Legge 14 marzo 2005, n. 35 (convertito dalla Legge 14 maggio 2005, n. 80), portante la riforma del processo di cognizione e delle esecuzioni immobiliari;
- Legge 28 dicembre 2005, n. 263, correttiva con modificazioni della Legge n. 80/2005;
- Legge 24 febbraio 2006, n. 52, con la quale sono state riformate le esecuzioni mobiliari.

Lo scopo del presente articolo non è certamente quello di una disamina in punto di procedura o di diritto delle modifiche introdotte dai citati provvedimenti, ma è quello di proporre alcune riflessioni critiche in merito alle principali novità che, più da vicino, interessano i dottori commercialisti. I singoli articoli del codice di procedura civile richiamati saranno oggetto di commento sulla portata pratica degli stessi, lasciando volutamente l'esegesi giuridica del testo.

L'utilizzo del Dottore Commercialista per la ricerca di beni da pignorare.

L'art. 492 c.p.c. (Forma del pignoramento) è uno degli articoli maggiormente modificati dalla riforma. La *ratio* del nuovo articolo è strettamente connessa alla riforma delle

procedure concorsuali, in particolare al novellato art. 1 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dal Decreto Legislativo 9 gennaio 2006, n. 5¹.

In base al nuovo art. 1 L.F., possono essere dichiarati falliti i soggetti che esercitano un'attività commerciale, in forma individuale o collettiva che, anche alternativamente:

- a) hanno effettuato investimenti nell'azienda per un capitale di valore superiore a Euro trecentomila;
- b) hanno realizzato, in qualunque modo risulti, ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, per un ammontare complessivo annuo superiore a Euro duecentomila.

Inoltre, in base all'art. 13 del R.D. n. 267/1942, anch'esso sostituito dal medesimo decreto legislativo, il Tribunale non può dichiarare il fallimento dell'imprenditore / società se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati, risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare, è complessivamente inferiore a Euro venticinquemila.

Con la modifica dei suddetti articoli della legge fallimentare, aumenterà sensibilmente il numero di soggetti nei confronti dei quali non sarà più possibile chiedere il fallimento e, pertanto, il legislatore ha ritenuto opportuno e necessario potenziare lo strumento del pignoramento mobiliare, unica e residua via per il creditore per vedere soddisfatte le proprie ragioni.

Il novellato art. 492 c.p.c. prevede

che:

- a) se i beni rinvenuti e pignorati siano insufficienti o per essi appare lunga la liquidazione, ovvero nel caso in cui a seguito dell'intervento di molti altri creditori, oltre al primo, il compendio pignorato sia divenuto insufficiente, l'ufficiale giudiziario invita il debitore ad indicare ulteriori beni pignorabili, anche presso terzi (commi 4 e 6);
- b) l'ufficiale giudiziario, nei medesimi casi di cui sopra, ai fini della ricerca di cose o crediti, può accedere all'anagrafe tributaria o ad altre banche dati pubbliche (comma 7);
- c) nel caso in cui il debitore sia un imprenditore commerciale l'ufficiale giudiziario negli stessi casi di cui al settimo comma, previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore ad indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell'elenco di cui all'art. 179 ter disp. att. c.p.c. per il loro esame al fine dell'individuazione di cose e crediti pignorabili...Il professionista trasmette apposita relazione con i risultati della verifica al creditore istante ed all'ufficiale giudiziario che lo ha nominato, che provvede alla liquidazione delle spese e del compenso. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell'accesso alle scritture conta-

¹ In Supplemento Ordinario alla G.U. 12 del 16 gennaio 2006. In vigore dal prossimo 17/07/2006, fatti salvi gli articoli 45, 46, 47, 151 e 152 già in vigore dal 16 gennaio 2006.

bili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore. (comma 8).

Vorrei iniziare il commento alle suddette novità partendo dalle conclusioni: nulla mi sembra realmente cambiato rispetto a prima, in quanto agli apparenti maggiori poteri in capo all'ufficiale giudiziario, nella realtà, non ritengo portino ad alcun risultato concreto.

Mi sono, infatti, chiesto quanti debitori indicheranno all'ufficiale giudiziario i beni da questi non rinvenuti, pentiti magari di averli occultati presso parenti o amici; come pure mi sono chiesto quale sia l'utilità dell'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario all'anagrafe tributaria o a banche dati pubbliche. Normalmente tali accessi e ricerche sono effettuate dall'avvocato del creditore il quale, prima di effettuare il pignoramento, verifica se il debitore è proprietario di beni immobili (visure in conservatoria) o di beni mobili registrati (di regola presso il PRA). Inoltre, in alcuni casi, gli avvocati utilizzano anche delle agenzie di investigazione privata, al fine di ottenere informazioni utili in merito alla situazione patrimoniale del debitore.

Tutta da verificare sarà, quindi, l'utilità dell'accesso alle scritture contabili per il tramite di un professionista, in quanto estrema *ratio* di un ufficiale giudiziario che:

- non ha trovato beni pignorabili accedendo presso i locali del debitore;
- non ha avuto la fortuna di trovare un debitore pentito che gli abbia indicato nuovi beni;
- non ha scoperto nulla accedendo alle banche dati pubbliche.

L'attività del professionista dovrebbe consistere nella ricerca di beni e/o

crediti attraverso l'analisi delle scritture contabili, lavoro che si concretizza nel confronto tra teorico (le scritture) e fisico (quello che realmente esiste). Un qualche risultato utile potrebbe venire dall'accertamento dell'esistenza di conti correnti e di crediti non conosciuti dal creditore, anche se ritengo poco verosimile che ciò accada frequentemente. A ciò si aggiunga che se tra teorico e fisico vi sono delle discrasie (es. un bene ancora iscritto a libro cespiti, ma magari ceduto in nero), non vi è alcuna sanzione in capo al debitore. La domanda che ci si deve porre è, conseguentemente, se sia opportuno per il creditore spendere ulteriore denaro per l'accesso alle scritture contabili del debitore, atteso che molto probabilmente non recupererà il credito. La risposta credo sia negativa, e ciò è confermato dal fatto che a distanza di tre mesi dall'entrata in vigore della norma nessun creditore ha presentato l'istanza necessaria affinché l'ufficiale giudiziario incarichi il professionista.

La conclusione ancora più fosca è che il pignoramento mobiliare non è stato realmente potenziato e reso efficace, con conseguente totale mancanza di certezza del credito nei confronti dei soggetti non più fallibili, un'area grigia assai vasta in relazione al tessuto imprenditoriale italiano: mancanza di certezza del credito non tollerabile in un sistema economico moderno ed in una nazione che aspira alla ripresa economica.

La delega ai professionisti nelle esecuzioni immobiliari.

Le significative modifiche apportate al Capo IV del Libro Terzo del codice di procedura civile ovvero all'espropriazione immobiliare, consistono nel recepimento a livello

codicistico delle cosiddette "prassi virtuose", figlie in larga misura del "progetto Vito Resta", iniziato nei primi anni novanta presso il Tribunale di Bologna, senza nulla togliere ad altri Tribunali, anch'essi impegnati nel ridare efficacia alle esecuzioni².

Queste "prassi virtuose" sono riuscite a riportare il processo esecutivo al suo originario scopo, quello di vedere concretamente soddisfatte da parte del creditore le proprie ragioni. Un titolo esecutivo giudiziale, magari ottenuto dopo anni, o stragiudiziale a nulla servono se poi lo Stato, unico soggetto avente il potere di usare "la forza", non garantisce in tempi brevi al creditore la trasformazione del bene pignorato in denaro e la ripartizione di esso tra gli aventi diritto.

Da qui la necessità di riformare a livello codicistico le norme relative alle espropriazioni sia mobiliari, che immobiliari, mutuando la prassi dei migliori Tribunali. In questa sede ci occuperemo solo delle espropriazioni immobiliari.

Tra le novità introdotte dalla riforma, l'art. 591 *bis* C.C. prevede che il Giudice delle Esecuzioni possa delegare alla vendita anche i dottori commercialisti e gli avvocati, oltre ai notai già delegabili dal 1998.

Le attività delegabili ad un unico professionista sono così riassumibili (in modo volutamente semplificato), evidenziando che la relazione di stima e la relazione sullo stato giuridico dei beni verrebbero sempre e comunque affidate rispettivamente ad un tecnico e ad un notaio, come pure vi sarebbe sempre l'incarico ad un avvocato in caso, ad esempio, di una causa da radicare per la liberazione dell'immobile:

- custodia dell'immobile ed attività connesse, quale quella di farlo

² Per un approfondimento del tema GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI, *Prassi e giurisprudenza del Tribunale di Bologna nelle espropriazioni immobiliari: in particolare, il custode giudiziario e le azioni del legale della custodia finalizzate alla liberazione del compendio* – Rivista dell'esecuzione forzata 1/2003, pag. 59 e seg..

³ Da ultimo FONDAZIONE FORENSE E CENTRO STUDI DI DIRITTO CONCORSALE, *Seminario sulle esecuzioni immobiliari, Bologna 25 maggio 2006, 8-15 giugno 2006*.

⁴ Nel biennio 2004 – 2005 le procedure esecutive sono state complessivamente circa 200, ma il dato non è significativo stante l'avvicendamento di più Giudici delle Esecuzioni ed il conseguente *empasse* dell'Ufficio.

- visitare agli interessati;
- predisposizione ed effettuazione della pubblicità;
- tenuta dell'asta (senza incanto o con incanto) e relativi adempimenti;
- predisposizione del decreto di trasferimento (poi firmato dal G.E.);
- effettuazione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale del decreto di trasferimento;
- adempimenti fiscali e comunicazioni di legge (es. antiterrorismo);
- cancellazione dei gravami dall'immobile;
- formazione del piano di riparto.

Avendo partecipato a diversi convegni sull'argomento ed all'organizzazione di alcuni di essi³, ho potuto raccogliere l'esperienza di vari Giudici delle Esecuzioni, di colleghi e di avvocati operanti in diversi Tribunali, distanti anche poche decine di chilometri, rilevando che nella prassi la delega unica viene gestita da parte del Giudice delle Esecuzioni in piena autonomia. Ciò fa sì che i Tribunali d'Italia si stiano comportando in modo assai diverso tra di loro: alcuni Giudici affidano le vendite ad agenzie esterne, altri frazionano la delega, altri ancora iniziano a dare la delega unica.

L'impressione, pertanto, è che la codificazione delle "prassi virtuose" non stia creando un sistema omogeneo su tutto il territorio nazionale relativamente alle esecuzioni immobiliari, bensì le attuali norme permettono al Giudice di scegliere le migliori risorse professionali sul territorio.

Senza citare alcun Tribunale, vi è il caso di città nelle quali la "pigrizia" dei notai delegati ha convinto il Giudice a delegare i dottori commercialisti alle vendite, assegnando loro anche la custodia dell'immobile.

Poiché quella che più ci interessa è la piazza in cui operiamo, a Bologna, a tutt'oggi, la prassi è quella della delega frazionata che, si ricorda,

vede i tecnici (in prevalenza geometri) quali custodi, i notai (se delegati) come responsabili dell'asta e dei successivi adempimenti fino alla cancellazione dei gravami (altrimenti il tutto è a carico della Cancelleria) ed i dottori commercialisti incaricati della predisposizione del piano di riparto. Una suddivisione dei compiti volta a dare alla procedura esecutiva il meglio delle specifiche professionalità, il tutto al fine di valorizzare l'immobile e quindi la vendita come se il bene venisse immesso nel libero mercato.

Non spetta certamente al sottoscritto esprimere un'opinione sul "modello bolognese", se sia da modificare o meno introducendo la delega ad un unico professionista, attesi anche i significativi risultati ottenuti da questa prassi (vendite in 18/20 mesi, 12 partecipanti di media per asta), ma ai fini di una pragmatica valutazione complessiva è necessario riportare alcuni dati: i soli dottori commercialisti che hanno chiesto di essere iscritti all'elenco ex art. 179 *ter* disp. att. c.p.c. sono 134, mentre le procedure esecutive del 2006 si stima possano arrivare a 300 / 400⁴. A ciò si aggiunga che le vendite più importanti vengono normalmente trattate dal Giudice e non delegate. A ognuno di noi le relative conclusioni. A meno che il Giudice non decida di delegare le vendite ad un gruppetto di professionisti eletti, ma dove ciò è già accaduto si è scatenata la ferma opposizione degli ordini professionali.

Sono comunque dell'opinione, a dispetto di quanto affermato da qualcuno, che tra i vari professionisti (dottori commercialisti, avvocati e notai) il dottore commercialista (o ragioniere commercialista) sia quello che abbia la professionalità più completa per poter eventualmente gestire la delega unica (dalla custodia al riparto), atteso che la maggior parte di queste attività viene già abitualmente svolta da chi ricopre la

carica di curatore fallimentare. Si tratterebbe di integrare il nostro bagaglio di esperienza con gli adempimenti oggi posti in essere dai notai, ma ciò comporterebbe una struttura che, stante i numeri sopra esposti, oggi non è forse giustificabile.

Il titolo esecutivo.

A conclusione del presente articolo, si pone in evidenza una novità che non introduce nuove aspettative professionali per il dottore commercialista, ma che è bene che ogni professionista conosca, in quanto nella quotidianità è assai frequente redigere o imbattersi in scritture private.

La tendenza ad una gestione sempre più privatistica della giustizia, evidente nelle riforme del processo societario e delle procedure concorsuali, è presente anche nella modifica dell'art. 474 c.p.c. (Titolo esecutivo), in particolare con l'introduzione delle scritture private autenticate tra i titoli cosiddetti stragiudiziali.

Un ulteriore allargamento dei titoli esecutivi (dopo ad esempio i verbali di conciliazione) che il legislatore ha attuato per mere ragioni di convenienza, nel presupposto che se una delle parti litigiose ha in mano un titolo per eseguire è più facile che si giunga ad una conclusione conciliativa o transattiva della vertenza, deflazionando così il carico dei Tribunali. Sempre più è necessario allontanarsi dall'idea che il giudicato formale sia il fondamento del processo esecutivo.

Deve trattarsi di scritture private autenticate sin dall'origine e non di scritture private per le quali sia intervenuta una successiva sentenza di accertamento di autenticità delle firme.

Una scrittura privata autenticata può essere trattenuta o meno agli atti del notaio: nel primo caso dovrà essere spedita in forma esecutiva, mentre nel secondo caso la si dovrà trascrivere integralmente nel precetto.

ORIENTAMENTI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO FAMILIARE

Storia, etica ed economia

DI ALBERTO FERRABOSCHI – STORICO PUBBLICISTA

LA RECENSIONE

Fin dalle prime pagine, che contengono le premesse storico-economiche, si comprende che l'Autore affronta l'argomento da diversi punti di vista mettendo in evidenza una consumata abilità didattica e pedagogica. Il prof. Giancarlo Ferretti, ragioniere commercialista in Reggio Emilia, in questo suo nuovo libro illustra le questioni finanziarie del nostro quotidiano ed avanza con competenza utili proposte operative, passando abilmente dalla teoria alla pratica.

La pubblicazione, arricchita da numerose citazioni che ne rendono più varia ed accattivante la lettura, rappresenta un utile strumento di formazione di base per i professionisti, per i docenti e, naturalmente, per le famiglie che posseggono un patrimonio, piccolo o grande che sia.

L'autore dedica il suo lavoro ai tanti risparmiatori che hanno sopportato in questi anni sacrifici, privazioni e clamorose disavventure e, nei capitoli riguardanti l'"etica e ricchezza", propone una riflessione in chiave morale esaminando il coerente rapporto con i beni della terra alla luce del messaggio evangelico.

Segnaliamo, dello stesso Autore, altri due volumi, stampati rispettivamente nel 1999 e nel 2001, che hanno interessato particolarmente la categoria dei dottori e ragionieri commercialisti riscuotendo un notevole successo:

Giovanni Rossi – filosofo della ragioneria e precursore dell'economia aziendale, Reggio Emilia 1845/1921 e

L'evoluzione del sistema tributario italiano 1861/2000

Gianni Bizzocchi Editore – Reggio Emilia.



Consiglio dell'Ordine di Bologna

Presidente
Dott. GIANFRANCO TOMASSOLI
Vice Presidente
Dott. FRANCESCO CORTESI
Segretario
Dott.ssa VINCENZA BELLETTINI
Tesoriere
Dott. ROBERTO BATAACCHI

Consigliere
Dott.ssa ANNA MARIA BORTOLOTTI
Consigliere
Dott.ssa FRANCESCA BUSCAROLI
Consigliere
Dott. MAURIZIO GOVONI
Consigliere
Dott. G. BATTISTA GRAZIOSI

Consigliere
Dott.ssa AMELIA LUCA
Consigliere
Dott. GUIDO PEDRINI
Consigliere
Dott.ssa ALESSANDRO SACCANI
Consigliere
Dott. LUCA SIFO

Consigliere
Dott. RAFFAELE SUZZI
Consigliere
Dott. MATTEO TAMBURINI
Consigliere
Dott.ssa ALBERTO TATTINI

Commissione per l'attuazione del Protocollo d'intesa

Ciro De Sio - *Coordinatore*
Direzione regionale
Rita Longo
Silvia Mezzetti
Daniela Miceli
Mario Santoro

Matteo Cotroneo (*Vice coordinatore*)
Dottori commercialisti
Ragionieri
Giorgio Antonioni
Luigia Lumia
Gianluca Bandini
Ferdinando Maiese
Guido Pedrini

Hanno collaborato a questo numero e gentilmente ringraziamo:

Dott.ssa Sandra Amovilli
Dott. Alberto Battistini
Dott.ssa Cinzia Borghi

Dott.ssa Francesca Buscaroli
Dott. Nicola Cavaluzzo
Dott. Salvatore Cortese

Dott.ssa Anna Di Marzio
Dott. Alberto Ferraboschi
Dott. Paolo Maggiore
Dott. Alessandro Servadei

il Torresino



**ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
DI BOLOGNA**

Anno XII n. 4 maggio-giugno 2006
Aut. Trib. di Bologna n. 6487 del. 29.09.05
Sped. in Abb. Post. L. 662 23/12/96 An. 2 comma 20 lett. b

Associato USPI 

Direttore responsabile
Dott.ssa Francesca Buscaroli

Comitato di redazione
Dott. Alberto Battistini
Dottore Commercialista
Dott. Matteo Cotroneo
Direzione Regionale E.R.
Dott. Giorgio Delli
Dottore Commercialista
Dott. Antonio D'Errico
Dottore Commercialista
Dott. Vittorio Melchionda
Dottore Commercialista
Dott.ssa Anita Pezzetti
Direzione Regionale E.R.
Dott.ssa Giovanna Randazzo
Dottore Commercialista
Dott. Alessandro Servadei
Dottore Commercialista
Dott. Luigi Turrini
Dottore Commercialista

Realizzazione grafica e stampa:
SATE srl
via Goretti, 88 - Ferrara

Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bologna
Via Farini, 14 - 40124 Bologna
Tel. 051 220392 / 051 233968 - Fax 051 238204
E mail: fondazione@dottcomm.bo.it
Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna
Via Farini, 14 - 40124 Bologna
Tel. 051 264612 - Fax 051 230136
N° verde 800017381
E mail: info@dottcomm.bo.it
Sito: www.dottcomm.bo.it

CartaSi

Corporate Oro



**Un'altra opportunità
dalla Banca popolare
dell'Emilia Romagna
per i Dottori Commercialisti**



XLADC



Corso biennale di preparazione
all'esercizio della professione
di Dottore Commercialista

2006-2008



Faravelli Elena



Giro Davide



Varano Dario



Loffredo Fabrizio



D'Iapico Giovanni



Calura Giuliano



Baruffaldi Marika

LA FONDAZIONE FEST

Bologna, 13

*Cerimonia di consegna delle borse di studio
al corso 2004/2006 di preparazione all'Esame
della professione di Dottore*





Monti Daniele



Monti Marisa



Simoni Nicola



Morandafasca Alessandro

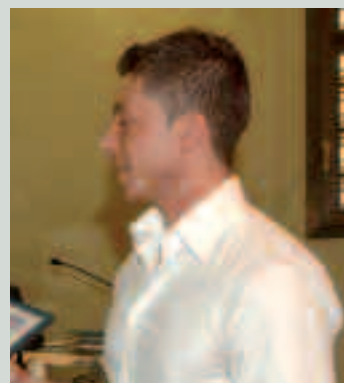
EGGIA I SUOI CORSISTI

luglio 2006

*di studio e degli attestati di frequenza
ame di Stato per l'abilitazione all'esercizio
ttore Commercialista.*



Pederzani Cinzia



Sabattini Marcello



Avviata l'XI edizione del Corso biennale di preparazione all'Esame di Stato per l'esercizio della professione di Dottore Commercialista - A.A. 2006/2008

La Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bologna, in collaborazione con CARISBO SANPAOLO e Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, a seguito dell'entrata in vigore del triennio di praticantato obbligatorio per il sostenimento dell'Esame di Stato per l'esercizio della professione di Dottore Commercialista e sulla base delle indicazioni pervenute dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, organizza l'XI corso 2006 - 2008.

Il Corso, a numero chiuso, è rivolto ai laureati quadriennali, triennali e quinquennali della facoltà di Economia e iscritti al Registro Praticanti. Al termine del primo anno verrà proposta una prova scritta per l'assegnazione di 12 borse di studio del valore unitario di € 1.700,00 lordi offerte da: Fondazione dei Dottori Commer-

cialisti di Bologna (7), Ernst & Young (2), Deloitte & Touche (1), Kpmg (1) e Pricewaterhousecoopers (1).

Il Corso avrà durata biennale per complessive 414 ore e le lezioni si svolgeranno nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 20.00, presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Bologna, Piazza Scaravilli n. 2.

Il 13 luglio, alle ore 17.00, presso la Sala Assemblee della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, via Farini 15 Bologna, il Prof. Antonio Maticena, in rappresentanza del Comitato Scientifico della Fondazione, ha presentato il Corso. A partire dall'11 settembre 2006 prenderà avvio la prima lezione del "Corso preliminare di contabilità generale", che potrà essere frequentato, su prenotazione e gra-

tuitamente, dalle ore 17.00 alle ore 20.00, presso la sede degli incontri. La quota d'iscrizione e di partecipazione al Corso è di € 1.700,00 + IVA così suddivisa: - primo anno € 800,00 + IVA (€ 600,00 + IVA per coloro che risultano correntisti CARISBO SANPAOLO, all'atto dell'iscrizione al primo anno); - secondo anno € 900,00 + IVA.

Le iscrizioni al corso rimarranno aperte, salvo esaurimento posti, dal 13 luglio all'11 settembre 2006. I moduli per l'iscrizione ed il programma dettagliato del Corso saranno disponibili presso la Segreteria della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bologna in via Farini n. 14, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.30 a partire dal 13 luglio 2006, nonchè all'indirizzo: www.dott-comm.bo.it/web_fondazione/formazione/default.asp.



IL CORSO È VALIDO AI FINI
DELLA FORMAZIONE CONTINUA
RELATIVAMENTE AD ALCUNI MODULI

LADC

Supplemento de il Torresino
Ordine dei Dottori Commercialisti
Anno XIII n. 3 - maggio-giugno 2006
Aut. Trib. di Bologna n. 6487 del 29.09.95
Sped. in Abb. Post. L. 662 23/12/96 Art. 2 comma 20 lett.b

Direttore Responsabile
Dott.ssa Francesca Buscaroli
In Redazione
Dott.ssa Vincenza Bellettini
Dott.ssa Isabella Boselli
Dott.ssa Elena Melandri
Dott.ssa Giovanna Randazzo

Proprietario ed Editore:
Fondazione dei Dottori
Commercialisti di Bologna
via Farini, 14
40124 Bologna
tel. 051 220392
fax 051 238204

Realizzazione grafica
e stampa
SATE srl
via C. Goretti, 88
44100 Ferrara
tel. 0532 765646
fax 0532 765759